

## ACCORDO VIDEOSORVEGLIANZA


In data 31/07/2013, presso la sede della NET S.P.A. a Udine in viale G.Duodo n.3/E, si sono incontrati:  
NET S.P.A., rappresentata dal dott.Fuccaro Massimo nella sua qualità di legale rappresentante  
e le Organizzazioni Sindacali:

FIT-CISL rappresentata da DI FIORE STEFANO nella sua qualità di \_\_\_\_\_  
TONUTO ANDREA E URU GIANPIERO nella loro qualità di RSA  
F.P. C.G.I.L rappresentata da BOEZIO ROBERTO nella sua qualità di \_\_\_\_\_

Si è convenuto quanto segue

### PREMESSO CHE

- 1) l'art.4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che *"è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori"*.
- 2) l'art.4, comma 2 dello Statuto dei Lavoratori stabilisce che *"gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive, ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti"*.
- 3) il divieto posto dalla norma è espressione immediata del principio informatore della tutela della dignità del lavoratore in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti va mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro.
- 4) il divieto di controllo ha per oggetto *"l'attività dei lavoratori"* e non soltanto l'attività lavorativa, intendendosi per tale l'intero comportamento umano nel luogo di lavoro.
- 5) pur tuttavia, tale divieto di controllo non pregiudica il diritto-dovere dell'azienda di prevenire comportamenti illeciti all'interno della stessa, utilizzando al riguardo impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per scopi leciti e legittimi, così come individuati nei punti 1. e 2. delle considerazioni di cui al presente accordo.
- 6) nella nozione di *"impianti audiovisivi ed altre apparecchiature, sempre riferite alla video sorveglianza"* possono rientrare quegli strumenti che consentono al datore di lavoro, attraverso la trasmissione di immagini e/o di suoni, di captare, raccogliere, registrare, elaborare, conservare informazioni, ovvero acquisire diretta o indiretta conoscenza dell'attività dei propri dipendenti.
- 7) ai fini dell'operatività del divieto non è richiesta la continuità del controllo, potendo lo stesso essere discontinuo, ovvero esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.
- 8) nella disciplina dettata dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori rientra non solo il controllo a distanza fisica, ma anche quello a distanza temporale, ovvero ogni forma di registrazione, memorizzazione ed



elaborazione di dati o immagini che permetta a posteriori di riesaminare e valutare l'attività del lavoratore.

- 9) con Decisione del 29 novembre 2000, il Garante per la privacy nel predisporre il decalogo delle cautele da osservare per svolgere attività di video sorveglianza, ha sancito al punto 5 dello stesso, che *“occorre rispettare scrupolosamente il divieto di controllo a distanza dei lavoratori e le precise garanzie previste al riguardo”* (Art. 4 e 8 dello Statuto dei Lavoratori). Inoltre, con D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, il Garante della Privacy ha ulteriormente regolamentato le attività di video sorveglianza.
- 10) la Direttiva comunitaria n. 95/46/CE e la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa comportano l'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelle registrate nei controlli video) qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta.
- 11) la legge n. 675/1996, attuativa della citata Convenzione, ha considerato quale dato personale qualunque informazione che permetta l'identificazione anche in via indiretta, dei soggetti interessati, ivi compresi i suoni e le immagini (art. 2, comma 1, lett. c).

#### **CONSIDERATO CHE**


1. per la sicurezza nello svolgimento della propria attività e per il duplice scopo di tutelare, da una parte, le merci, i prodotti, i rifiuti e/o comunque tutti i beni che si trovassero, per qualsiasi ragione, sulla propria proprietà e nelle pertinenze e, dall'altro di adottare misure idonee a prevenire, impedire e comunque ostacolare il perpetrarsi di atti criminosi nell'ambito delle località e dei siti di pertinenza nei confronti di propri od altrui beni, l'azienda ha necessità di installare sistemi di video sorveglianza, cioè sistemi, reti ed apparecchiature che permettono la ripresa e l'eventuale registrazione di immagini;
2. tali sistemi sono esclusivamente destinati a fini di sicurezza e di tutela del patrimonio dell'azienda da eventuali tentativi di furto, appropriazione indebita e/o scasso all'interno dei propri magazzini/locali/piazzole, nonché a prevenire l'infiltrazione all'interno delle aree di propria pertinenza di persone che possano compiere atti di carattere criminoso.

Premesso quando sopra, NET S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali, come sopra rappresentate, avendo approfonditamente esaminato e discusso il problema e avendo verificato la necessità di installare e mantenere, per i fini di cui sopra, gli strumenti di video sorveglianza predisposti dall'azienda, concordando sull'opportunità dell'utilizzo, convengono quanto segue:

#### **PARTE PRIMA**

#### **PRINCIPI GENERALI**

NET S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali, nel darsi atto che la premessa costituisce parte integrante del presente accordo, concordano che l'utilizzo delle apparecchiature dovrà avvenire conformemente ai seguenti



principi.

1 - Le parti convengono che gli scopi enunciati nei punti 1 e 2 delle Considerazioni sono leciti, in base alle norme vigenti, che esistono, dato il tipo di attività svolta dalla NET, pericoli concreti che necessitano di essere monitorati, soprattutto al fine di prevenire e reprimere specifici reati contro il patrimonio. Le parti, inoltre, si danno reciprocamente atto di essere a conoscenza che, in particolare fuori dall'orario di lavoro, le aree di deposito e di pertinenza dell'azienda sono oggetto di accessi illeciti, furti e danneggiamenti, con grave pregiudizio per il patrimonio aziendale.

2 - Le parti convengono che l'attività di vigilanza tramite apparecchiature di controllo dovrà avvenire in conformità delle norme legali e contrattuali vigenti e nel rispetto del principio di tutela della dignità e riservatezza dei lavoratori in ragione del quale la vigilanza sui dipendenti dovrà essere mantenuta in una dimensione umana e quindi non esasperata dall'uso di tecnologie che possano eliminare ogni zona di riservatezza e di autonomia nello svolgimento del lavoro, pur temperando tale rispetto con le caratteristiche dei luoghi e con la necessità di monitorare i punti nevralgici e delicati in cui, più facilmente, può verificarsi un evento contro il patrimonio.

3 - Le parti convengono che, per il controllo a distanza dei lavoratori, rimangono comunque validi i divieti e le garanzie previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché gli obblighi che la legge al riguardo impone.

4 - Le parti convengono che l'utilizzo di detti strumenti avverrà in conformità all'art.4 dello Statuto dei Lavoratori ed in particolare le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate quale strumento di controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi, ma utilizzate unicamente per la tutela del patrimonio aziendale.

5 - NET S.P.A. si impegnerà a osservare le regole indicate dal Garante, rispettando innanzitutto il principio di proporzionalità tra mezzi impiegati e fini perseguiti. A tal fine le parti si incontreranno con cadenza annuale per la verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano, in base alle norme legali e contrattuali, l'uso della video sorveglianza.

6 - Le parti convengono che la raccolta dei dati dovrà avvenire nel rispetto del principio di pertinenza e di non eccedenza.

7 - Le parti convengono che il trattamento dei dati dovrà avvenire secondo correttezza e per scopi determinati, espliciti e legittimi.

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE**

8 - Il presente accordo ha validità sull'intero territorio dove opera l'azienda; comunque in ogni sede di lavoro nella quale siano presenti o vengano installati "impianti audiovisivi ed altre apparecchiature" di cui al punto 6 delle Premesse, da cui derivi la possibilità di controllo a distanza, anche temporale, dell'attività dei lavoratori, essendo irrilevante a tal fine la discontinuità del controllo, ovvero venga esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.

#### **RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI DATI**



9 - In conformità al principio di pertinenza e non eccedenza di cui al punto 6 PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI del presente accordo, le parti convengono e si danno reciprocamente atto che, per come emerge dalle planimetrie allegate, le telecamere raccoglieranno solo i dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili all'accertamento dei fatti di reato.

10 - Le parti concordano che i dati raccolti non saranno utilizzati per finalità diverse o ulteriori da quelle enunciati nei punti 1 e 2 delle CONSIDERAZIONI del presente accordo, fatte salve le esigenze di polizia o di giustizia, e che potranno essere diffusi, trattati e/o comunicati a terzi, in particolare istituti di vigilanza ed investigazioni, unicamente per le finalità di cui al presente accordo.

11 - Le parti convengono che il trattamento dei dati che vengono acquisiti tramite l'utilizzo di dette apparecchiature dovrà avvenire per scopi determinati, espliciti e legittimi.

12 - Le parti convengono che la conservazione totale o parziale delle immagini viene eseguita nei limiti e soltanto per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1 e 2 delle CONSIDERAZIONI del presente accordo, ovvero per esigenze di legge o di giustizia e dietro richiesta/autorizzazione da parte dell'autorità competente, in ossequio alla normativa di certificazione, nonché per agevolare eventuali operazioni richieste dalla autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

13 - Le immagini registrate potranno essere conservate fino a 7 giorni, trascorsi i quali verranno cancellate.

14 - In ogni caso ed in ogni momento le parti concordano sulla circostanza che le immagini dovranno essere fornite alla autorità giudiziaria od alla autorità di pubblica sicurezza, e che la loro conservazione ulteriore sarà prevista solo in relazione a illeciti che si siano verificati o a indagini giudiziarie o di polizia.

15 - Le parti concordano che l'azienda potrà individuare, con designazione scritta, le persone, fisiche e/o giuridiche, che possono utilizzare gli impianti e prendere visione delle registrazioni e stabiliscono che l'accesso sarà tassativamente vietato ad altri soggetti, salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.

#### **PUBBLICITA'**

16 - Le parti convengono che tutti coloro che hanno accesso ai siti in cui siano presenti sistemi di controllo, siano essi dipendenti, fornitori, collaboratori a vario titolo, terzi visitatori, saranno adeguatamente informati, mediante apposita cartellonistica, in maniera chiara ed inequivocabile della presenza di telecamere e dei diritti che possono esercitare sui propri dati; la cartellonistica verrà predisposta in osservanza alle direttive del Garante della privacy e riporterà la seguente dicitura: *"la registrazione è effettuata da NET s.p.a. per finalità di prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio"*.

#### **PARTE SECONDA**

##### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

I sistemi di videosorveglianza avranno la peculiarità di avere le telecamere ad alta risoluzione ed un'interfaccia accessibile al personale autorizzato mediante l'utilizzo di un pc connesso al web. Le immagini raccolte potranno essere osservate e gestite sia da remoto che direttamente in loco agendo sulla centralina di



controllo.

I videoregistratori selezionati, se connessi alla rete, hanno la caratteristica di fungere da web server che darà la possibilità di gestire i singoli impianti da remoto, semplicemente accedendo a Internet.

Sarà predisposto, inoltre, un box per impianto che, munito di serratura, accoglierà un modem ADSL/UMTS, un videoregistratore, un monitor da 7" ed un cassetto per Hard Disk estraibile.

Le microcamere fornite saranno ad alta risoluzione (600 linee TV), ottima sensibilità (0.1 LUX) e con un'ottica da 3.6 o 10mm.

L'accesso ed il trattamento dei dati raccolti è consentito agli incaricati individuati dall'azienda, i quali dovranno essere dotati di credenziali di autenticazione che consistono in un codice identificativo dell'utente e una parola chiave conosciuta solo dall'Incaricato e dal Responsabile del Trattamento.

### **Caratteristiche tecniche:**

#### **Registratore**

Marca: iCATCH

Ingressi: 4

Possibilità di connessione alla rete: SI

Motion Detect: SI

Interfaccia web: SI

Sistema di regolamentazione degli accessi remoti al videoregistratore: mediante password personali

Sistema di cancellazione mediante sovrascrittura: SI

#### **Telecamere**

Videocamere ad alta definizione: 600 linee TV a fuoco fisso non brandeggiabili

Alta sensibilità: 0.1 LUX

Ottiche disponibili: 3.6mm (grandangolare) o 10mm (zoom 2.8x)

Commutazione automatica Day/Night per ottimizzare il set di parametri più adatto alle condizioni di luminosità.

### **POSIZIONAMENTO TELECAMERE**

L'individuazione delle aree di controllo ed il posizionamento delle telecamere sono illustrati nelle planimetrie allegate al presente accordo.

### **POSIZIONAMENTO SISTEMI DI REGISTRAZIONE E COMUNICAZIONE**

Gli apparati di videoregistrazione digitale collegata con le telecamere sono collocati all'interno di armadio con serratura di sicurezza. Copie delle chiavi dello stesso saranno custodite presso il responsabile del trattamento e presso l'incaricato del trattamento.

### **PARTE TERZA**

#### **PROCEDURE PREVENTIVE E DIRITTI DI INFORMAZIONE SINDACALE**

Il presente accordo ha validità sull'intero territorio ove opera l'azienda. Le parti concordano sulla necessità di



incontrarsi per eventuali successive comunicazioni su collocazioni di telecamere aggiuntive.

#### **PARTE QUARTA**

##### **PROCEDURE DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI**

1. Il responsabile e l'incaricato del trattamento dei dati avranno facoltà di accedere e visionare le immagini registrate in qualsiasi momento, purché in differita, fermi i divieti previsti dalla legge.
2. Ove le immagini attenessero a fatti avvenuti fuori dall'orario di lavoro, non esistendo quindi per definizione il rischio di controllo a distanza dell'attività lavorativa, l'azienda potrà utilizzare le immagini per le finalità di tutela del proprio patrimonio e per le altre consentite dalla legge.
3. A seguito del verificarsi di eventi di cui al punto 1 della parte prima del presente accordo, si potrà comunque procedere alla visione delle registrazioni che riguardano l'evento stesso. Le immagini visionate sono comunque soggette al vincolo di riservatezza di cui alla parte quinta della presente intesa.

##### ***Controllo remoto***

1. Il controllo remoto è collocato presso gli uffici dell'incaricato del trattamento. Lo stesso ha funzione di monitoraggio delle aree di proprietà dell'azienda, non presenziate o nei casi di allarme.
2. In caso di illecito che si verificasse durante l'orario di lavoro, il personale preposto al controllo remoto provvederà, oltre agli interventi di natura giuridica, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, e comunque in modo tale da non ostacolare l'autorità di Pubblica Sicurezza, ad informare sia i responsabili aziendali che i responsabili sindacali della filiale in questione, così come individuati dal punto 2, parte terza, della presente intesa; in caso di illecito che si verificasse fuori dall'orario di lavoro, il personale preposto potrà provvedere agli adempimenti del caso anche senza darne informazione ai soggetti di cui sopra.
3. Nel caso in cui, a seguito di illeciti commessi durante l'orario di lavoro, si rendesse necessario visionare le immagini registrate, potranno congiuntamente effettuare la verifica una persona indicata dall'azienda ed un rappresentante sindacale dei lavoratori; le RSU/RSA allertate potranno esercitare il loro diritto di intervento con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 8 ore. Qualora, come sopra riportato, si rendesse necessario visionare immagini registrate fuori dall'orario di lavoro, non sarà necessaria alcuna verifica congiunta delle immagini e l'azienda potrà procedere celermente nei modi ritenuti più opportuni per l'accertamento del fatto e la tutela delle proprie ragioni.

#### **PARTE QUINTA**

##### **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

1. Tutto il personale, aziendale e sindacale, coinvolto dalle procedure per la visualizzazione delle immagini registrate, nonché quello coinvolto nell'esame congiunto di cui al punto "posizionamento telecamere" è tenuto alla segretezza delle informazioni acquisite, fermi restando gli obblighi di collaborazione nei riguardi dell'autorità di pubblica sicurezza; pertanto, nel richiamare



espressamente gli obblighi di cui all'art. 2105 c.c., tutto il personale deve sempre tenere presente che un utilizzo improprio delle informazioni acquisite concreta una violazione di legge che può comportare conseguenze di rilievo per sé e per l'azienda. Ferma, pertanto, la piena responsabilità personale per i reati di natura penale che dovessero scientemente concretarsi con un uso improprio degli stessi, qualora sia posto in essere un uso indebito, il trasgressore si renderà passibile di sanzioni disciplinari.

2. Qualora le procedure di visualizzazione e registrazione fossero affidate a soggetti terzi, gli stessi saranno comunque tenuti al rispetto delle norme in materia.


Letto, confermato e sottoscritto.

Udine, 31 luglio 2013

OO.SS.

Andrea Biondo

Mel. Scarpis  
Alessandro Pic  
Roberto B...

  
NETS.p.A.

Al

CENTRO DI RACCOLTA DI VIA STIRIA DEL COMUNE DI UDINE

LEGENDA


--- Limite posizionamento transeme/cavalletti

☀ Pali di illuminazione

⊗ Idranti UNI 45

♂ Idranti UNI 70


○ Estintori



*R. Al. me. [Signature]*



VIA RIZZOLO



PLANIMETRIA

C.D.R. di VIA RIZZOLO

*[Handwritten signatures and initials]*